



Comune di *Montecalvo in Foglia*

*Provincia di Pesaro e Urbino*

**Settore Tecnico**

# **REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

**COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA**



# **AREA VIDEOSORVEGLIATA**

La registrazione è effettuata dall'Amministrazione Comunale ai fini di sicurezza e sorveglianza.

Informativa dettagliata disponibile presso la sede comunale.

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.l.s. n. 196/2003).

Dimensioni adesivo RIFRANGENTE: 39 cm x 39 cm - Spessore bordo: 4 mm

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC. N° ..... DEL .....

## INDICE

Art. 1 - Finalità e definizioni

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

Art. 4 - Notificazione

Art. 5 - Responsabile

Art. 6 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 7 - Obblighi degli operatori

Art. 7- bis - Accesso ai sistemi e parole chiave

Art. 8 - Accertamenti di illeciti e indagini di Polizia Giudiziaria

Art. 9 - Informativa

Art. 10 - Diritti dell'interessato

Art. 11 - Sicurezza dei dati

Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 13 - Norma di rinvio

Art. 14 - Pubblicità del Regolamento

Art. 15 - Entrata in vigore

Art. 1

Finalità e definizioni

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano del comune di MONTECALVO IN FOGLIA, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Per quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

3. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) per "banca dati", il complesso di dati personali presso l'ufficio della Polizia Municipale trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

- c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) per “titolare”, l’Ente Comune di MONTECALVO IN FOGLIA, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- e-bis) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- f) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento.

## Art. 2

### Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l’impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio urbano del Comune di MONTECALVO IN FOGLIA e collegato alla Centrale Operativa del Comando Polizia Municipale di Montecalvo in Foglia.
2. La potenziale installazione di monitors per la sola visione delle immagini presso la centrale operativa del Comando di Polizia Municipale.
3. L'impianto di videosorveglianza di cui al comma 1 può essere implementato anche con gli impianti acquistati e successivamente donati o concessi in comodato gratuito al Comune da parte di singoli o gruppi di cittadini, purché compatibili con il sistema adottato dall'Amministrazione.

## Art.3

### Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell’impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza le cui finalità, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di MONTECALVO IN FOGLIA dal D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616, dalla Legge sull’ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, dalla Legge Regionale del 29 ottobre 1988, n. 38, nonché dallo Statuto Comunale e dai regolamenti Comunali vigenti, ed in particolare sono:
  - a) attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio urbano;
  - b) identificazione in tempo reale di luoghi e ragioni di ingorghi per consentire il pronto intervento della Polizia Municipale;

- c) comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia sulla viabilità;
- d) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- e) rilevare infrazioni al Codice della Strada;
- f) vigilare sul pubblico traffico;
- g) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- h) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
- i) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
- j) controllo di determinate aree per la tutela di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

2. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive, che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrate affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei.

4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

5. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

#### Art.4

##### Notificazione

1. Il Comune di MONTECALVO IN FOGILA nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ricorrano i presupposti ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196.

#### Art.5

##### Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Municipale in servizio è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

2. Il Responsabile, deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente Regolamento.

3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1) e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, 1° comma, e delle proprie istruzioni.

#### Art.6

##### Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e se necessario aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4°;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3 comma 1 lett. d), con modalità volte a salvaguardare l'anonimato.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza di incroci, piazze, parchi pubblici, aree di parcheggio ed immobili del territorio urbano.

3. La Giunta Comunale approva l'elenco dei siti di ripresa, di cui al precedente comma.

4. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale e artificiale, o in bianco/nero in caso contrario; sono dotate di brandeggio, di zoom ottico e digitale e possono essere dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art.3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la centrale operativa del Comando di Polizia Municipale.

5. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni presso la centrale operativa. Nel caso in cui si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, si dovrà richiedere espressa autorizzazione al Garante; tale allungamento dei termini dovrà essere ipotizzato dal Titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. Necessitando, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto o realmente incombente. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei

videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate, in tempo inferiore a quello indicato.

6. La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o a indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

7. L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il Responsabile e agli incaricati del trattamento di cui all'art.5. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

#### Art. 7

##### Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori o degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui al comma 2 del precedente articolo, come eventualmente modificato od integrato.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali

#### Art. 7-bis

##### Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti come indicato nei punti precedenti.

2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

#### Art. 8

##### Accertamenti di illeciti e indagini di Polizia Giudiziaria

1. Nei casi dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di polizia e l'Autorità Giudiziaria;

2. Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento delle loro indagini, necessitano di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

#### Art. 9

##### Informativa

1. Il Comune di MONTECALVO IN FOGLIA, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196, in prossimità delle strade, parchi e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica su cui è riportata la seguente dicitura:

“Comune di MONTECALVO IN FOGLIA – Area videosorvegliata. La registrazione è effettuata dal Comune per fini di prevenzione e sicurezza (art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. n.196/2003) “.

2. La segnaletica indicata al precedente comma deve essere collocata nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere e deve avere un formato ed un posizionamento chiaramente visibile.

## Art.10

### Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza ha diritto:

a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle modalità del trattamento e le finalità cui sono destinati i dati;

c) di ottenere, a cura del responsabile senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

I. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non sono ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza fatta, salva l'esistenza di giustificati motivi;

II. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti e successivamente trattati;

III. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1) l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

#### Art. 11

##### Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, comma 4, nella Centrale Operativa del Comando della Polizia Municipale del Comune di Montecalvo in Foglia dove sono custoditi i videoregistratori digitali. Inoltre, per alcune tipologie di impianti, c.d. impianti "Stand Alone", le immagini saranno archiviate in loco, a cura del Comando della Polizia Municipale, su appositi dispositivi collocati all'interno di armadi ignifughi chiusi a chiave e dotati di sistema di allarme o direttamente allocati all'interno delle telecamere. Tali sistemi sono protetti contro gli accessi esterni in quanto collegati tramite rete protetta "VPN" (Virtual Private Network) alla rete del Comune. I software di accesso alla visualizzazione ed ai dati registrati sono protetti da password personali assegnate dal responsabile agli incaricati.

2. Alla sala ed alle postazioni "Stand Alone", possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati debitamente istruiti all'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricati ed autorizzati per iscritto dal Responsabile individuato a suo delegato, nella loro qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

3. La centrale operativa è sistematicamente chiusa ed è ubicata in un edificio comunale non accessibile al pubblico nella parte adibita al controllo, dove sono collocati alcuni server adibiti alla registrazione di immagini per determinati impianti installati.

4. Nel caso di utilizzo di videoregistratori o nastri digitali, questa tipologia di impianti impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

#### Art. 12

##### Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune effettuerà la notifica ai sensi della vigente normativa.

#### Art. 13

##### Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, in particolare per modalità e limiti alla utilizzabilità di dati personali e profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

#### Art. 14

##### Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

#### Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva ed è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio.

ALLEGATO

CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

1. Il/i monitor/s degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti (videocassette o altro) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e degli incaricati del trattamento.

4. La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti.

6. L'accesso alle immagini è consentito solo:

- al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
- per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
- all'Amministratore di Sistema del Comune di MONTECALVO IN FOGLIA, se nominato, e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

7. Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare.

8. Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.

9. Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante annotazione su apposito registro, nel quale dovranno comunque essere riportati:

- la data e l'ora dell'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato
- gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.

10. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.